



Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA UNIFICATA

Intesa sullo schema di direttiva concernente "Indirizzi operativi volti ad assicurare l'unitaria partecipazione delle organizzazioni di volontariato all'attività di protezione civile". Codice sito: 4.15/2012/13.

Intesa ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto-legge 7 settembre 2001, n.343, convertito con legge 9 novembre 2001, n. 401.

Repertorio n. 79/20 del 21/06/2012

LA CONFERENZA UNIFICATA

nell'odierna seduta del 21 giugno 2012

VISTO il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che ha definito ed ampliato le attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome ed unificato, per le materie ed i compiti di interesse comune delle Regioni, delle Province e dei Comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194, recante la nuova disciplina della partecipazione delle organizzazioni di volontariato alle attività di protezione civile;

VISTO l'art.5, comma 2, del d.l. 7 settembre 2001, n. 343, convertito con modificazioni dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, recante "Disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attività di protezione civile e per migliorare le strutture logistiche nel settore della difesa civile", che prevede che il Presidente del Consiglio dei Ministri predisporre gli indirizzi operativi dei programmi di previsione e prevenzione dei rischi, nonché i programmi nazionali di soccorso e i piani per l'attuazione delle conseguenti misure di emergenza, di intesa con le Regioni e gli Enti locali;

VISTA la nota pervenuta a questo Ufficio di Segreteria, prot. 2166 del 2 maggio 2012, con la quale il Dipartimento della protezione civile ha trasmesso lo schema di

2





Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA UNIFICATA

direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri concernente gli indirizzi operativi volti ad assicurare l'unitaria partecipazione delle organizzazioni di volontariato all'attività di protezione civile;

VISTA la nota del 10 maggio 2012, con la quale questo Ufficio di Segreteria ha trasmesso il testo dello schema di direttiva suindicato alle Regioni ed agli Enti locali per l'esame e la discussione nella riunione tecnica convocata e svoltasi il 17 maggio 2012;

VISTA la nota del 28 maggio 2012, con la quale questo Ufficio di segreteria ha trasmesso le diverse osservazioni formulate dai rappresentanti regionali e degli enti locali ed ha convocato per ulteriori approfondimenti un'altra riunione tecnica, svoltasi il 12 giugno 2012, ;

VISTA la nota di questo Ufficio di Segreteria, prot. n. 3110 del 19 giugno 2012, con la quale è stato trasmesso il testo definitivo dello schema di direttiva condiviso dalle Regioni e dagli Enti locali, salvo la richiesta espressa dal rappresentante dell'Anci di inserire una specificazione al punto 1.2 del medesimo testo;

CONSIDERATI gli esiti dell'odierna seduta di questa Conferenza, nel corso della quale i rappresentanti delle Regioni e delle Province autonome hanno espresso l'intesa, l'Upi ha espresso l'intesa, e l'Anci ha espresso l'intesa con la raccomandazione di prendere in considerazione le osservazioni contenute nel documento consegnato in seduta, allegato A, parte integrante del presente Atto;

ESPRIME INTESA


nei termini di cui in premessa, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto-legge 7 settembre 2001, n.343, convertito con legge 9 novembre 2001, n. 401, sullo schema di direttiva concernente "Indirizzi operativi volti ad assicurare l'unitaria partecipazione delle organizzazioni di volontariato all'attività di protezione civile".

IL SEGRETARIO
Cons. Ermenegilda Siniscalchi



IL PRESIDENTE
Dott. Piero Gnudi

CONSEGNATO NELLA SEDUTA
DEL .2.1.G.II.2012.....



CONFERENZA UNIFICATA

21 giugno 2012

2) Intesa sullo Schema di direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri concernente "Indirizzi operativi volti ad assicurare l'unitaria partecipazione delle organizzazioni di volontariato alle attività di protezione civile"

Intesa ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del decreto- legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito con legge 9 novembre 2001, n.401.

Si esprime **l'Intesa** condizionata all'accoglimento degli emendamenti di seguito riportati:

EMENDAMENTI INTEGRATIVI:

(DIRETTIVA CONCERNENTE "INDIRIZZI OPERATIVI VOLTI AD ASSICURARE L'UNITARIA PARTECIPAZIONE DELLE ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO ALLE ATTIVITA' DI PROTEZIONE CIVILE") - TESTO DELL' 11 GIUGNO 2012

PAG. 5 (1.2 GLI ELENCHI TERRITORIALI DEL VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE)

Al punto 1.2 GLI ELENCHI TERRITORIALI DEL VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE, primo capoverso dopo le parole “Le organizzazioni che intendono operare per attività od eventi di rilievo regionale o locale devono essere iscritte negli elenchi territoriali” sono inserite le seguenti parole: *“compresi quelli comunali”*.

Al punto 1.2 GLI ELENCHI TERRITORIALI DEL VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE, secondo capoverso dopo le parole “(...) potenzialità del volontariato di protezione civile disponibili sul territorio di competenza.” aggiungere il seguente periodo *“Con le medesime modalità e caratteristiche i Comuni possono istituire elenchi cui iscrivere le organizzazioni che intendono operare per attività od eventi di rilievo locale”*.

PAG. 10 (2. BENEFICI NORMATIVI A FAVORE DEI VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE E DELLE LORO ORGANIZZAZIONI (ARTT.9 E 10 D.P.R 194/2001)

Al punto 2 BENEFICI NORMATIVI A FAVORE DEI VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE E DELLE LORO ORGANIZZAZIONI (ARTT.9 E 10 D.P.R 194/2001), secondo periodo dopo le parole “disponibile sia sul sito internet del Dipartimento della Protezione Civile che su quelli delle Regioni” aggiungere le seguenti parole: *“e dell’Anci”*

PAG. 12 (2.2.2 ATTIVITA’ ED INTERVENTI DI RILIEVO LOCALE E REGIONALE)

Al punto 2.2.2 ATTIVITA’ ED INTERVENTI DI RILIEVO LOCALE E REGIONALE, terzo periodo dopo le parole: “relative procedure è rimessa alle singole Regioni.” sono aggiunte le seguenti parole: *“Il Dipartimento della Protezione Civile può stipulare un apposito accordo con l’Associazione Nazionale Comuni Italiani al fine di semplificare le procedure finalizzate alle attività in ambito locale.”*



O, IN ALTERNATIVA:

si propone l'emendamento di seguito riportato:

PAG. 5 (1.2 GLI ELENCHI TERRITORIALI DEL VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE)

Al punto 1.2 GLI ELENCHI TERRITORIALI DEL VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE alla fine del primo periodo inserire le seguenti parole: *“Le Regioni disciplinano le modalità di iscrizione e cancellazione nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza e dei criteri definiti nella presente direttiva”*.

